

POLITECNICO DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4679 del 19.12.2014 con cui è stato emanato il Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.163/2006 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 marzo 2024 in ordine all'approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che muta la denominazione in Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici per l'assegnazione di contratti di appalto e concessione nonché di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici per l'assegnazione di contratti

di appalto e concessione nonché di provvedimenti attributivi di vantaggi economici comprensivo delle modifiche approvate;

DECRETA

Art.1

- 1) Per le motivazioni espresse nelle premesse, il Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.163/2006, emanato con D.D. n. n. 4679 del 19.12.2014 e modificato con D.D. n. 2859 del 31.03.2021, è ulteriormente modificato ivi compresa la titolazione, come indicato nel testo parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono segnate in *grassetto corsivo*.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici per l'assegnazione di contratti di appalto e concessione nonché di provvedimenti attributivi di vantaggi economici

INDICE

Parte I - Commissioni giudicatrici per l'affidamento di contratti d'appalto e concessioni

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Seggio di gara
- Art. 3 Attribuzioni e modalità di funzionamento delle Commissioni giudicatrici
- Art. 4 Cause di incompatibilità
- Art. 5 Individuazione dei componenti di commissione
- Art. 6 Costituzione dell'Albo dei Commissari
- Art. 7 Nomina del Segretario verbalizzante
- Art. 8 Commissioni di Esperti
- Art. 9 Componenti esterni delle Commissioni di Esperti
- Art. 10 Procedura di sorteggio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici e relativa costituzione
- Art.11 Compensi per i componenti esperti esterni

Parte II - Commissioni giudicatrici per l'assegnazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici

- Art. 12 Altre Commissioni giudicatrici
- Art.13 Documenti allegati
- Art. 14 Entrata in vigore

<u> Allegati:</u>

- All. 1 Determinazione del compenso per i componenti eterni delle commissioni giudicatrici per affidamento di contratti di appalto e concessione;
- All. 2 Determinazione del compenso per i componenti esterni delle commissioni giudicatrici per l'assegnazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- All. 3 Modulo richiesta estrazione dall'Albo dei Commissari;
- All. 4 Modulo di richiesta autorizzazione a far ricorso ad un rosa di esperti;
- All. 5 Modulo dichiarazione assenza cause di incompatibilità Presidente/Componente/Componente esterno;
- All. 6 Modulo dichiarazione assenza cause di incompatibilità Segretario verbalizzante;
- All. 7 Modulo rinuncia all'incarico.

Parte I – Commissioni giudicatrici per l'affidamento di contratti d'appalto e concessioni.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente e in materia di anticorruzione e trasparenza.
- 2) In ottemperanza ai principi generali nazionali, le commissioni giudicatrici devono essere composte nel rispetto della parità di genere, ove possibile. I componenti non devono trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità oppure in conflitto di interesse anche potenziale come meglio specificato nel successivo Art. 4.
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche alle modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici necessarie per l'attribuzione di vantaggi economici ex art. 12 Legge 241/1990 o da normativa specifica di Ateneo.

Art. 2

Seggio di gara

- 1) In via ordinaria il compito di vagliare la documentazione amministrativa spetta ad un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), individuato dal Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara
- 2) Il Seggio di gara è composto come segue:
 - a) procedure aperte: il RUP o un funzionario di categoria D e due funzionari da lui prescelti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante
 - b) procedure negoziate: il RUP o un funzionario di categoria D e un segretario verbalizzante
- 3) Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa del Politecnico di Milano
- 4) La procedura si svolge come segue:
 - seduta pubblica (o riservata, ove ammissibile in caso di gestione telematica della gara) di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta;
 - sedute riservate relativa all'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio) fino alla proposta di ammissione/esclusione dei concorrenti.

Art. 3

Attribuzioni e modalità di funzionamento delle Commissioni giudicatrici

- 1) La Commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del Codice dei Contratti e della lex specialis di gara; ad essa è demandato il procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
- 2) La Commissione, per assolvere alla propria funzione, viene supportata dai servizi competenti dell'Ateneo.
- 3) La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 4) I componenti di Commissione ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, mantenendo la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
- 5) La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari al Politecnico di Milano.
- 6) Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, ove ritenuto necessario in relazione all'importanza ed alla complessità tecnica della documentazione da valutare, il RUP può richiedere di avvalersi della Commissione giudicatrice.

- 7) La Commissione, qualora venga ravvisata l'esigenza, espleterà da remoto le operazioni di gara previste per lo svolgimento delle sedute pubbliche, nonché riservate, utilizzando la piattaforma telematica in uso nell'Ateneo, ovvero altri sistemi di collegamento da remoto/videoconferenza che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.
- 8) Qualora il Presidente, ovvero un componente della Commissione, risulti assente senza giustificazione per tre volte nel corso della medesima procedura, dovrà essere sostituito.
- 9) La Commissione, in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante, deve attenersi ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri.
- 10) In considerazione della natura della gara, nonché in conseguenza di problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione può richiedere supporto ed approfondimenti tecnico-giuridici al RUP, ovvero alla competente struttura di supporto.
- **11)** Possono far parte delle Commissioni Giudicatrici i dirigenti, i professori ed i ricercatori universitari, il personale tecnico-amministrativo, a condizione che non si trovino nei casi di incompatibilità o conflitto di interesse di cui al successivo **Art. 4.**

Art 4 Cause di incompatibilità

- 1) Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici:
 - a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte partecipanti alla procedura;
- b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- c) coloro i quali nel biennio precedente alla data della determina a contrarre per la gara hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;
- d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile;
- e) coloro i quali hanno interesse di qualsiasi genere rispetto ad una delle imprese partecipanti o se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di amministratori, procuratori o dirigenti di una delle imprese partecipanti;
- f) coloro i quali hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle imprese partecipanti o i suoi amministratori, procuratori o dirigenti;
- g) coloro i quali hanno prestato attività lavorativa o di consulenza presso una delle imprese partecipanti nel triennio precedente alla data della determina a contrarre. Tale divieto si estende anche a coloro che abbiano effettivamente preso parte a contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, stipulati con l'Ateneo da imprese partecipanti.
- 2) Non possono altresì far parte delle Commissioni il personale docente ed il personale tecnicoamministrativo che fanno parte, anche come uditori, del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.
- 3) Non possono comunque assumere le funzioni di commissario o di segretario verbalizzante:
- a) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- b) i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Prorettori di Polo, e i Responsabili Gestionali, relativamente alle procedure proposte o di interesse della propria struttura di afferenza;
- c) i Capi Servizio relativamente alle procedure proposte o di interesse del proprio Servizio;
- d) il Dirigente dell'Area e il Capo del Servizio, con il relativo personale ivi afferente, deputati per determina del Direttore Generale, allo svolgimento delle procedure amministrative relative a gare d'appalto e lavori e di acquisizione di beni e servizi;
- 4) Il personale afferente all'Area dirigenziale che, per determinazione del Direttore Generale, è deputato allo svolgimento delle procedure amministrative relative a gare d'appalto e lavori e di acquisizione di beni e servizi nonché il personale che compone la segreteria tecnica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo, non può

essere componente della Commissione di gara ma può svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 5

Individuazione dei componenti di Commissione

- 1) I Componenti della Commissione, ivi compreso il Presidente, sono sorteggiati dall'Albo dei commissari, ad esclusione di coloro che si trovano nelle cause di incompatibilità indicate nel precedente Art. 4 e salvo laddove ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. 8.
- 2) La richiesta di estrazione dei componenti della Commissione dall'Albo dei Commissari deve essere inoltrata al servizio competente attraverso l'apposito modulo allegato al presente Regolamento "Richiesta di estrazione dall'Albo dei Commissari" che dovrà essere inviato tramite protocollo interno.

Art. 6 Costituzione dell'Albo dei Commissari

- 1) E' istituito l'Albo dei Commissari costituito da:
 - i Responsabili Gestionali;
 - i Capi Servizio, i Responsabili di Staff, i Capi Progetto;
 - il personale di categoria EP.
- 2) L'Albo dei Commissari viene aggiornato periodicamente con il supporto dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 7

Nomina del Segretario verbalizzante

- 1) Il Segretario verbalizzante sarà nominato dal Direttore Generale su *designazione* del RUP.
- 2) Ai segretari delle commissioni si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante disposizioni sulla "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", nonché gli artt. 51 del codice di procedura civile e i casi specifici previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8

Commissioni di Esperti

- 1) Qualora l'oggetto della procedura di affidamento sia costituito da progetti caratterizzati da particolare complessità tecnica che richieda per la valutazione delle offerte tecniche il possesso di competenze specifiche di elevata professionalità, il RUP, mediante apposita e motivata comunicazione, redatta secondo l'apposito *modello allegato al presente regolamento*, tramite Protocollo interno, presenterà *richiesta di autorizzazione al Direttore Generale* a fare ricorso ad una rosa di esperti per la composizione della Commissione Giudicatrice.
- 2) I Commissari e il Presidente saranno sorteggiati sulla base di una rosa di esperti composta da almeno 6 nomi, indicati dal RUP proponente la procedura, oppure sulla base di due distinte rose, una per l'estrazione del Presidente e l'altra per l'estrazione dei Commissari e il cui numero dovrà essere almeno doppio rispetto ai nominativi da estrarre.
- 3) Qualora il RUP non riesca ad individuare *un numero di nominativi congruo da inserire nella rosa/rose di esperti*, procede ad inviare a tutti i Dirigenti e ai Direttori di Dipartimento una lettera di richiesta di segnalazione di nominativi di esperti, interni all'Ateneo, nel settore oggetto del contratto, come specificato *all'Art. 9.*
- 4) In caso di segnalazione di almeno 3 nominativi, il RUP procederà alla richiesta di nomina della commissione secondo le modalità previste al comma 1 del presente articolo. In caso di mancata segnalazione di esperti interni, o in numero inferiore a 3, o qualora a seguito di accertate incompatibilità rimangano meno di 3 esperti interni disponibili, il RUP comporrà la rosa degli esperti ricorrendo a competenze esterne selezionate tra: pubblici dipendenti, professori e ricercatori universitari di ruolo, professionisti selezionati secondo le modalità definite *all'Art.* 9 del presente Regolamento.

Art. 9

Componenti esterni delle Commissioni di Esperti

- In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti possono essere selezionati tra soggetti esterni all'Ateneo, nel rispetto di quanto prescritto dall'Art. 93 comma 3 del D. Lgs.36/2023.
- 2) Il RUP accerta la disponibilità o la carenza in organico di adeguate professionalità tramite richiesta ai Dirigenti e ai Direttori di Dipartimento della presenza di professionalità adeguate alla valutazione delle offerte. In caso di mancata risposta entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, si procederà a selezionare i componenti della commissione tra soggetti esterni all'Ateneo.
- 3) Nei casi previsti specificatamente dal precedente comma 1) oppure in altri articoli del presente Regolamento, in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i Commissari sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici, ovvero le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dalle Università.

Art. 10

Procedura di sorteggio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici e relativa costituzione

- 1) Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione, il numero dei commissari è di norma pari a tre compreso il Presidente e con esclusione del Segretario, salvo fattispecie di particolare complessità nelle quali il numero di commissari può essere elevato a cinque esperti nei diversi ambiti e merceologie oggetto dell'affidamento.
- 2) La composizione della Commissione avviene tramite sorteggio sulla base dell'Albo di riferimento o della rosa degli esperti.
- 3) Il sorteggio potrà avvenire solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 4) Il sorteggio *avviene tramite* procedura telematica.
- 5) L'estrazione sarà effettuata dal Direttore Generale, o da suo delegato, in presenza di due testimoni, estraendo, *attraverso un generatore casuale*, i numeri corrispondenti al numero di iscrizione all'Albo o agli elenchi della rosa di riferimento.
- 6) Sarà generato un numero di nomi doppio rispetto al necessario per la composizione della Commissione: saranno individuati, in sequenza, prima i componenti effettivi e poi quelli supplenti, che subentreranno in caso di incompatibilità o impossibilità a partecipare di uno dei componenti effettivi.
- 7) Di tutte le operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti è redatto apposito processo verbale che è trasmesso al RUP ed al Segretario verbalizzante per gli adempimenti necessari alla predisposizione del provvedimento di nomina della Commissione di gara.
- 8) I commissari effettivi sono esclusi dal sorteggio successivo.
- 9) La partecipazione dei componenti estratti alle commissioni è obbligatoria.
- 10) Qualsiasi impedimento o motivo ostativo all'assunzione dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto al Direttore Generale, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento "Rinuncia all'incarico" che dovrà essere inviato tramite protocollo interno; successivamente si procederà alla sostituzione del componente rinunciatario.
- 11) Esperite le operazioni di sorteggio per l'individuazione delle varie componenti della Commissione, il Segretario verbalizzante provvederà a richiedere le necessarie dichiarazioni di

- assenza di cause di incompatibilità di cui al precedente *Art. 4* a ciascun Componente, compresa la propria.
- 12) Tali dichiarazioni saranno trasmesse al Servizio competente per la predisposizione del Decreto del Direttore Generale di nomina della Commissione.
- 13) La nomina delle Commissioni Giudicatrici inerenti le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dall'importo, avviene esclusivamente con Decreto del Direttore Generale e soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 14) Il Segretario verbalizzante provvederà a richiedere i curricula di ciascun componente della Commissione, se non già pubblicati, per i componenti interni, nella scheda docente per il personale docente o nella sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente" "personale" per il personale tecnico-amministrativo. I curricula saranno trasmessi al Servizio deputato allo svolgimento delle procedure amministrative relative alle procedure di gara per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" "bandi di gara e contratti" "partecipa ad una gara" relativamente alla procedura del cui affidamento si tratta.
- **15)** Prima della seduta di insediamento della Commissione, il RUP può convocare una riunione informativa in cui illustra alla Commissione i documenti di gara. Della riunione sarà predisposto apposito processo verbale da allegare agli atti di gara.

Art. 11 Compensi per Componenti esperti esterni

- 1) La partecipazione come componente o segretario delle Commissioni non dà luogo ad alcun compenso a carico della finanza pubblica per i dipendenti del Politecnico di Milano.
- **2)** Per i componenti esperti esterni delle Commissioni giudicatrici è previsto un compenso, distinto per classi di importo.
- 3) Sarà riconosciuto un compenso per ciascun partecipante ammesso alla valutazione dell'offerta tecnica, secondo lo schema riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente regolamento.
 - Il compenso del Presidente è aumentato del 5%.
- **4)** In caso di procedure suddivise in lotti, il compenso è calcolato per ciascun lotto in funzione del valore e del numero di partecipanti di ciascun lotto.
- **5)** Le spese relative alla Commissione dovranno trovare copertura, nelle somme a disposizione del quadro economico.
- **6)** Il compenso è omnicomprensivo ad eccezione degli oneri di vitto, alloggio e trasporto da compensare a piè di lista con i limiti fissati dal Regolamento Missioni di Ateneo.

Parte II - Commissioni giudicatrici per l'assegnazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

Art. 12

Altre Commissioni giudicatrici

- 1) Alle Commissioni giudicatrici per l'assegnazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 Legge 241/1990 e s.m.i., o in applicazione di regolamenti di Ateneo, si applicano per quanto compatibili le disposizioni sopra esposte.
- 2) Alle Commissioni giudicatrici della presente parte si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 4 e possono esserne previste di ulteriori, tenuto conto delle specificità del bando.
- 3) Le modalità di sorteggio, composizione e nomina avvengono secondo le procedure di cui all'art. 10.
- 4) I compensi dei componenti esterni della commissione giudicatrice sono determinati in maniera forfettaria.

Art.13

Documenti allegati

- 1) Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti:
 - All. 1 Determinazione del compenso per i componenti eterni delle commissioni giudicatrici per affidamento di contratti di appalto e concessione;
 - All. 2 Determinazione del compenso per i componenti esterni delle commissioni giudicatrici per l'assegnazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
 - All. 3 Modulo richiesta estrazione dall'Albo dei Commissari;
 - All. 4 Modulo di richiesta autorizzazione a far ricorso ad un rosa di esperti;
 - All. 5 Modulo dichiarazione assenza cause di incompatibilità Presidente/Componente/Componente esterno;
 - All. 6 Modulo dichiarazione assenza cause di incompatibilità Segretario verbalizzante;
 - All. 7 Modulo rinuncia all'incarico.
- 2) I documenti allegati di cui al precedente comma 1) che devono essere aggiornati/integrati/modificati sono immediatamente esecutivi senza la predisposizione di apposito decreto direttoriale.

Art. 14 Entrata in vigore

- 1) Il Regolamento emendato entra in vigore *15 giorni dopo la pubblicazione* sul sito di Ateneo http://www.normativa.polimi.it.
- 2) Il presente Regolamento modificato si applica a tutte le Commissioni Giudicatrici nominate successivamente alla data di emanazione del Regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.